



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione della Commissione Straordinaria

(adottata con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale)

n. 03 del 28-3-2019

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione con INFRATEL S.P.A. per la realizzazione di reti in fibra ottica per lo sviluppo della Banda Ultra Larga nel Comune di Castelvetrano.-

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 10,50 in Castelvetrano nella Casa Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017, così composta:

		Presente	Assente
Dott. Salvatore CACCAMO	Viceprefetto - Presidente	X	
Dott.ssa Elisa BORBONE	Viceprefetto aggiunto - Componente		X
Dott.ssa Concetta Maria MUSCA	Funzionario Economico Finanziario - Componente	X	

v.
assistita dal Segretario Generale dott.ssa Rosalia ~~DI TRAPANI~~ KAZZARA

Assume la presidenza dott. S. CACCAMO

La Commissione Straordinaria

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;
 - Il Responsabile della X Direzione Organizzativa, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- hanno espresso parere FAVOREVOLE

Ritenuto che la proposta di deliberazione avente per oggetto "Approvazione dello schema di convenzione con INFRATEL S.P.A. per la realizzazione di reti in fibra ottica per lo sviluppo della Banda Ultra Larga nel Comune di Castelvetro", è meritevole di approvazione;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi dei legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa esposto e che qui di seguito si intende integralmente riportato e trascritto:

- 1) **APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di convenzione con la società Infratel Italia S.p.A. per dare avvio al progetto di estensione della banda ultra larga nel proprio territorio.
- 2) **DARE ATTO** che compete al Responsabile della VI Direzione organizzativa "Servizi a rete" l'assunzione dei provvedimenti necessari per dare attuazione del presente atto, finchè alla sottoscrizione della convenzione anzidetta;
- 3) **ESPRIMERE**, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa, il Parere favorevole.

DELETA

Letta e sottoscritta in data e luogo indicati nella intestazione.

La Commissione Straordinaria:

Dott. Salvatore CACCAMO

Dott.ssa Elisa BORBONE

Dott.ssa Concetta Maria MUSCA



Il Segretario Generale

Dott.ssa Rosalia Di Trapani

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91

Castelvetro,



IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal _____ al _____

Castelvetro, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA
"Servizi a Rete"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale)
(nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017)

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione con INFRATEL S.P.A. per la realizzazione di reti in fibra ottica per lo sviluppo della Banda Ultra Larga nel Comune di Castelvetro.-

Esaminata ed approvata dalla
Commissione Straordinaria

il 28.3.2019

con deliberazione n. 68

Dichiara immediata esecutiva ai sensi
dell'art. 12 co. 2° della L. R. 44/91:

NO

SI

Li 27 MAR 2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Vincenzo Caime

Vincenzo Caime

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine
alla regolarità ed alla correttezza dell'azione
amministrativa esprime parere:

Favorabile

Data 27 MAR 2019 IL RESPONSABILE [Signature]

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime
parere:

Data _____ IL RESPONSABILE _____

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA €. _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data _____

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa
"Servizi a Rete"

Attestando l'insussistenza, in relazione all'oggetto del presente atto di ipotesi di conflitto d'interessi, nemmeno potenziale ai fini della Legge n. 190/2012, nonché del Piano Triennale di prevenzione dei fenomeni corruttivi del Comune di Castelvefrano, nonché di non trovarsi in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. 63/2013 e ss.mm.ii., del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Premesso che:

- la Strategia Nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, ponendo entro il 2020 l'obiettivo di copertura fino all'85% della popolazione con connettività di almeno 100 Mbps, ha affidato al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione delle misure, anche avvalendosi della società in house Infratel Italia S.p.A., il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
- la delibera CIPE n. 65 del 6.8.2015, al fine di attuare la strategia italiana per la banda ultra larga, ha previsto la stipula di accordi tra il MISE e Regioni, nei quali stabilire obiettivi, strumenti, mobilità e risorse;
- l'11 febbraio 2016 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno siglato l'Accordo Quadro, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartendo tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche, tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga;
- con la sottoscrizione dell'"Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultra larga", tra la Regione Siciliana e il Ministero dello Sviluppo Economico, si è dato avvio alla nuova Programmazione 2014-2020 per la banda ultra larga, in coerenza con la Strategia Nazionale Banda Ultra Larga e con il relativo piano degli investimenti;

Rilevato che:

- la Regione Siciliana (Assessorato regionale dell'Economia, Autorità Regionale per l'innovazione tecnologica – Servizio 3 – Controllo e verifica sulla Gestione e Conduzione di Iniziative regionali di ICT, con nota prot. n. 10743 del 12.03.2019 ha comunicato che il territorio del Comune di Castelvefrano rientra tra le aree che saranno oggetto del Piano di Sviluppo della banda Ultra Larga, promosso in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e chiede la fattiva collaborazione del Comune per semplificare e velocizzare i tempi di avvio e di attuazione degli interventi;
- Infratel Italia S.p.a. è la società di scopo che svolge la funzione di soggetto attuatore del "Programma per lo sviluppo della Larga Banda in tutte le aree sotto utilizzate del paese", ai sensi dell'art. 7, L. n. 80/05;

Dato atto che:

- le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- la realizzazione degli impianti di telecomunicazioni è disciplinata dal "Codice delle comunicazioni elettroniche" (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259);
- il "Decreto Scavi" firmato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2013, stabilisce le specifiche tecniche di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali;
- i Comuni che forniscono infrastrutture fisiche hanno l'obbligo di concederne l'accesso nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza per la posa di fibra ottica ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 33;
- ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada), tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 286 (Codice della Strada) e l'Ente proprietario della Strada possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, l'uso o l'occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprasuolo relativi alle Sedi Stradali Provinciali con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite.

Considerato che:

- che è volontà di questa Amministrazione comunale di cercare in maniera sinergica ed unitaria, di dotare i propri territori e quindi i propri cittadini, le imprese e tutti gli operatori economici e sociali di tutti

quegli strumenti innovativi che possano facilitare e migliorare le loro attività e lo standard di vita quotidiano;

- il Comune di Casteivetrano è interessato a favorire, tra l'altro, lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultralarga, tutelando nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch'esso interessato a svolgere rapidamente l'iter dei procedimenti amministrativi per l'ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni di scavo non invasive;
- la posa delle reti in fibra ottica per la banda ultra larga rappresenta un aspetto fondamentale e indispensabile di un processo innovativo;
- al fine di accelerare le tempistiche di attivazione del servizio e rientrare tra le priorità d'intervento, così come indicato dalla Regione, è opportuno approvare e sottoscrivere la convenzione tra il comune beneficiario ed Infratel Italia S.p.A., il cui schema viene allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (allegato a);

Valutato:

- per quanto riguarda le modalità di esecuzione degli interventi, le tecniche di esecuzione degli scavi, gli obblighi di rimessione in pristino delle sedi stradali nonché i termini di esecuzione, le pattuizioni contenute nel citato schema di convenzione non trovano applicazione se in contrasto con regolamenti comunali concernenti l'esecuzione di lavori pubblici su strade e nel sottosuolo e con le norme relative alla sicurezza ed al decoro urbano;
- il contenuto della presente deliberazione non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

Considerata l'urgenza di provvedere per consentire l'immediato avvio alla attuazione del progetto nel rispetto dei termini definiti nell'avviso della Regione;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

Alla Commissione Straordinaria, per i motivi esposti in premessa, di:

- 1) **APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di convenzione con la società Infratel Italia S.p.A. per dare avvio al progetto di estensione della banda ultra larga nel proprio territorio.
- 2) **DARE ATTO** che compete al Responsabile della VI Direzione organizzativa "Servizi a rete" l'assunzione dei provvedimenti necessari per dare attuazione del presente atto, finchè alla sottoscrizione della convenzione anzidetta;
- 3) **ESPRIMERE**, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa, il Parere favorevole.

IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA
(Ing. Danilo La Rocca)

A handwritten signature in black ink is written over a solid horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name 'Danilo La Rocca'.

**Convenzione fra Regione Siciliana, Comune di
CASTELVETRANO (TP), ed Infratel Italia S.p.A. per
la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra
Larga.**

tra le Parti

• Regione Siciliana, rappresentata dal **Dirigente Generale ad interim – Dott. Vincenzo Falgares** - dell'Ufficio Regionale per l'Attività di Coordinamento dei Sistemi Informativi con sede legale a Palermo, via Thaon De Revel n. 18

• Comune di **Castelvetro (TP)**

rappresentato in quest'atto dal Sindaco **Commissione Straordinaria**

(Autorizzato con atto di Giunta **_____**);

e

• Infratel Italia S.p.A. (di seguito "Infratel"), società con azionista unico, soggetta alla direzione e coordinamento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con sede legale a Roma in via Calabria, 46, Capitale sociale € 1.000.000,00 interamente versato, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 07791571008, rappresentata dall'Ing. Salvatore Lombardo, Direttore Generale della società Infratel.

PREMESSO

1. che l'art. 7, comma 1, del Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, recante Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di Azione per lo Sviluppo Economico, Sociale e Territoriale prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal "Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)";
2. che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misura, anche avvalendosi della società *in house* Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
3. che l'accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, "definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese";
4. che l'11 febbraio 2016 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno siglato l'Accordo Quadro, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartendo tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche, tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;

5. che il 2 agosto 2016 il MISE e la Regione Siciliana hanno siglato un Accordo di Programmazione per lo sviluppo della banda ultralarga (di seguito, Accordo di Programmazione) nell'ambito del regime di aiuto SA 34195 (2012/N), concernente l'attuazione del "Piano Digitale Banda Ultra Larga", approvato con Decisione C(2012) 9833 del 13/12/2012, e SA 41647 (2016/N), concernente la misura "Strategia per la Banda Ultra Larga", approvata con Decisione C(2016) 3931 del 30/06/2016;
6. che in data 2 agosto 2016, è stata stipulata la Convenzione Operativa per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Siciliana, a valere sul POR FESR 2014- 2020 e sul PSR FEASR 2014-2020 e sul PON Imprese e Competitività 2014-20;
7. che la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal "Codice delle comunicazioni elettroniche" (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259);
8. che in data 15 febbraio 2016, è stato emanato il decreto legislativo, n. 33 pubblicato nella G.U. n.57 del 9-3-2016, di attuazione della direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
9. che, in particolare, il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, prevede, all'articolo 5, comma 1 che, "In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dell'art. 6 comma 4-ter del predetto decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.";
10. che lo stesso decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede, all'art. 12, comma 2 che "Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.";
11. che l'articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione";
12. che l'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che "Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, "di seguito SINFI";
13. che ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 33/2016, i Comuni che posseggono o hanno le disponibilità infrastrutture fisiche hanno l'obbligo di concederne l'accesso nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza per la posa di fibra ottica;
14. che, ai sensi dell'articolo 88, comma 3 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni [...] e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di

comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380";

15. che il Comune firmatario è interessato a favorire nell'ambito dell'accordo di programma lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultra larga tutelando nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch'esso interessato a svolgere rapidamente l'iter dei procedimenti amministrativi per l'ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale, in conformità al Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;
16. che ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del D.P.R. 15/12/1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 28 del Codice della Strada e l' Rete propriaria della Strada Provinciale possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, l'uso o l'occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprasuolo relativi alle Sedi Stradali Provinciali con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assenti;
17. che con Circolare n. 1 del 28 gennaio 2019, pubblicata nella G.U.E.S. n. 6 dell'8 febbraio 2019, la Regione Siciliana ha fornito chiarimenti circa il progetto di investimento per la realizzazione della rete a Banda Ultra Larga nella Regione Siciliana, l'avvio delle attività realizzative e le autorizzazioni degli enti competenti.

Tutto ciò premesso:

la Regione Siciliana, Infrastrutture e il Comune firmatario definiscono in questo documento le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della rete a banda ultra larga, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione e spostamento delle relative infrastrutture. Il tutto al fine di velocizzare lo sviluppo della banda ultra larga nel Comune di cui alla presente Convenzione tutelando il demanio stradale e la sicurezza della circolazione.

1 Definizioni

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, i seguenti termini devono essere intesi con il significato così specificato:

- 1) **Strada Comunale:** strada e relativa pertinenza nonché manufatti e reliquati adiacenti al confine stradale ed ogni altra area di pertinenza della strada in proprietà o in gestione del Comune. Nel seguito per Strada Comunale s'intenderà anche il suolo (spazio localizzato a livello della superficie terrestre), il sottosuolo (spazio localizzato al di sotto della superficie terrestre), il soprasuolo (spazio localizzato al di sopra della superficie terrestre).
- 2) **Infrastruttura:** tralicci, savidotti, intercapedini, polifore, pozzetti, pali e cavi in genere, esistenti o da realizzare lungo, sotto o sopra le Strade Comunali (o parte di esse) e relative aree di sedime, o/o manufatti e piccole opere presanti.

- 3) **Rede di Telecomunicazioni:** infrastruttura ed apparati atti a fornire servizi di telecomunicazioni.
- 4) **Cavo:** cavo per telecomunicazioni in fibra ottica.
- 5) **Tubazioni:** tubazioni atte a contenere cavi in fibra ottica.
- 6) **Mantenimento:** interventi, ordinari e straordinari, necessari per mantenere la Rede di Telecomunicazioni in ordinario funzionamento.
- 7) **Convenzione:** presente atto, che disciplina i rapporti tra Comune ed Infratel per la realizzazione e la manutenzione della infrastruttura implicanti l'uso, l'occupazione o l'attraversamento delle Strade Comunali o parti di essa, nonché la relativa tipologia e la relativa modalità di esecuzione.
- 8) **Infratel:** Infratel Italia S.p.A., società in house del Ministero dello Sviluppo Economico, incaricata per conto della Regione di svolgere il ruolo di soggetto attuatore della Strategia Nazionale Banda Ultra Larga attraverso uno o più soggetti Concessionari.
- 9) **Concessionaria/Impresa Concessionaria:** operatore delle Telecomunicazioni, singolo o in associazione d'impresa, aggiudicatario della gara per la Concessione, Costruzione e Gestione di una infrastruttura passiva banda ultra larga nelle aree bianche del territorio della Regione Siciliana.

2 Finalità ed ambito di applicazione

La presente Convenzione si applica in tutto il territorio del Comune e disciplina le modalità di interazione fra il Comune ed Infratel per la costruzione, manutenzione e spostamento delle infrastrutture a banda ultra larga sulle strade di competenza del Comune, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere di realizzazione o manutenzione delle infrastrutture, compatibilmente con le esigenze di tutela delle Strade Comunali e della sicurezza della circolazione.

3 Impegni dei soggetti sottoscrittori

Con la presente convenzione:

Infratel anche attraverso l'impresa concessionaria:

- 1) si impegna ad attuare sul territorio del Comune di cui alla presente convenzione l'intervento di Realizzazione di reti a Banda Ultra Larga,
- 2) si impegna a richiedere al Comune le autorizzazioni di scavo ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 259/03 e del decreto legislativo 15 febbraio 2015, n. 33 inviando, in formato elettronico, firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC, la seguente documentazione:
 - o istanza;
 - o relazione tecnica redatta dal progettista;
 - o fotografia con l'indicazione dei tratti di Strade Comunali interessati dagli interventi;
 - o planimetrie con risoluzione 1:1000 o 1:2000 indicante la distocazione degli scavi e la posizione di eventuali pozzetti o sostegni ove sarà alloggiato il Cavo.
- 3) si impegna a ricorrere a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con gli enti territoriali al fine di contenere gli impatti dei cantieri sulla mobilità e vivibilità urbana, anche nel rispetto della normativa di settore sulla sicurezza;

- 4) si impegna a verificare e controllare che gli interventi siano in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 33/16, e dalle normative di settore applicabili;
- 5) si impegna a verificare e controllare che siano poste in essere le necessarie opere di sistemazione delle aree specificamente coinvolte dagli interventi e che i ripristini siano a regola d'arte nelle aree medesime realizzati con tempi celari concordati con l'Ente locale, nel rispetto delle specifiche tecniche di scavo e ripristino previste dal dlgs 33/16, riconoscendo che i ripristini del suolo stradale costituiscono parte integrante delle lavorazioni ai fini della corretta esecuzione delle opere;
- 6) si impegna, fermo restando quanto sopra previsto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, a tenere indenne l'Ente proprietario o gestore delle aree interessate dai lavori, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione e ripristino;
- 7) si impegna a verificare e controllare che all'interno dei cantieri sia garantito il rispetto delle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per quelli ricadenti all'interno delle sedi stradali le previsioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dalle normative di settore applicabili;
- 8) si impegna ad adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 89 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 del 1 agosto 2003 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 attuativo della direttiva 2014/61/UE;
- 9) si impegna a rispettare le procedure di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, qualora in corso d'opera si riscontrino interferenze con impianti e condutture di energia elettrica di cui al comma 2 e 2bis del medesimo articolo.

La Regione Siciliana:

1. Si impegna a utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso, in particolare, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
2. Si impegna ad attivare le procedure di concessione in uso, in via non esclusiva, delle infrastrutture di passaggio delle reti di telecomunicazione di proprietà regionale;
3. Si impegna a ricercare, anche nell'ambito delle Convenzioni ed Accordi stipulati con il MiSE, le opportune forme di risoluzione delle controversie che dovessero sorgere a seguito delle segnalazioni di difformità di cui ai punti precedenti;
4. Si impegna ad alimentare il Sistema Informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINF) istituito con decreto legge 12 settembre 2014 n.133 (convertito con modifiche nella legge 11 novembre 2014, n.164) con le informazioni provenienti dagli Enti del territorio siciliano ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.

Il Comune firmatario

- 1) ai sensi dell'art. 88 comma 7 del citato decreto legislativo n. 259/03 e successive modificazioni, si impegna a rilasciare i permessi di scavo entro il termine di 10 (dieci) giorni per scavi inferiori ai 200 metri e 30 (trenta) giorni per scavi oltre i 200 metri dalla presentazione della domanda, tranne nei casi in cui siano trascorsi i termini di cui sopra senza l'ottenimento esplicito del permesso, previa

comunicazione di inizio attività, realizzerà i lavori in silenzio-assenso ed in conformità alla documentazione presentata e alle eventuali modifiche concordate con il Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia;

- 2) si impegna a utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con Infratel agevolando il raccordo con i Settori Lavori Pubblici, Viabilità, Polizia Locale ed in genere con i Settori interessati dalle attività oggetto dell'intervento autorizzato, al fine di semplificare l'attività amministrativa e di snellire i conseguenti procedimenti di decisione, autorizzazione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- 3) si impegna a lasciare indenne l'operatore Concessionario dalla richiesta di oneri o canoni ai sensi del comma 1 dell'articolo 93 del D.Lgs 259 del 1 agosto 2003 e delle previsioni di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP e TOSAP di cui all'art. 18 della Legge 23/12/1999 n° 448 che modifica l'art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;
- 4) si impegna, pertanto, a non richiedere alcuna polizza fideiussoria o deposito cauzionale a garanzia, in quanto, è prevista una polizza complessiva da parte dei soggetti cui sono affidati da Infratel i lavori e servizi, che farà da garante per tutti i lavori, nelle modalità e nei limiti previsti dalla presente Convenzione;
- 5) si impegna ad adottare strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione in materia di quantificazione degli oneri di occupazione di suolo, e di verifica della corretta esecuzione delle opere di ripristino, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 93 del DLgs 259 del 1 agosto 2003 e dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;
- 6) si impegna ad attivare tutte le necessarie procedure atte ad assicurare la spedita realizzazione delle opere previste, garantendo la piena applicazione delle disposizioni dell'art. 93 del D.Lgs. 259/2003 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;
- 7) si impegna a segnalare a Infratel Italia spa - entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori - eventuali difformità nell'esecuzione delle opere rispetto a quanto previsto negli allegati tecnici, alle prescrizioni eventualmente impartite ed alla normativa vigente; in mancanza di tale segnalazione riconosce che Infratel Italia spa considererà i lavori accettati dal Comune;
- 8) si impegna a segnalare a Infratel Italia spa - entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori - eventuali difformità per vizi occulti derivanti dall'esecuzione delle opere fermo restando le responsabilità stabilite dal codice civile e dal codice degli appalti;
- 9) si impegna ad attivare procedure di controlli in loco per la verifica di conformità rispetto ai percorsi, alle tipologie di scavo ed ai pozzetti implementati, segnalando ad Infratel ogni difformità rilevata;
- 10) si impegna a fornire ad Infratel attraverso il Concessionario infrastrutture esistenti di proprietà comunale utilizzabili per la posa di fibra ottica ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n.33/2016;
- 11) si impegna ad individuare, preferibilmente nell'ambito delle proprietà comunali ed in collaborazione con Infratel, un locale o un sito idoneo all'installazione di uno *shelter* o di armadi stradali per la terminazione delle fibre ottiche della rete realizzata, da cedere in comodato d'uso gratuito per 29 (ventinove) anni;

- 12) si impegna a comunicare i dati relativi alle infrastrutture del sottosuolo alla Regione che provvede ad alimentare il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINF) ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, attraverso la federazione del Sistema informativo del catasto delle infrastrutture del sottosuolo regionale ora presente.

4 Modifiche alle infrastrutture per telecomunicazioni

Qualora intenda modificare l'assetto o l'allocazione della sua infrastruttura il Concessionario dovrà reiterare la procedura sopra menzionata.

5 Lavori di manutenzione

- 1 S'intendono per lavori di manutenzione tutti i casi in cui si punti seguenti:
 - a) interventi di bonifica senza interruzione del servizio (manutenzione ordinaria),
 - b) interventi mirati ai fini del ripristino del servizio (manutenzione straordinaria).
- 2 Nei casi di manutenzione ordinaria, Infratel/Il concessionario comunicherà al Comune 15 giorni prima dell'inizio, giorno ed ora di inizio e di fine dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura; l'intervento verrà eseguito allo scadere dei 15 giorni (in silenzio assenso), osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità del ripristino.
- 3 Nei casi di manutenzione straordinaria, Infratel/Il concessionario informerà via fax la necessità di intervento e provvederà ad eseguire l'intervento in un tempo di quattro ore, osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità del ripristino.

6 Interventi a cura del Comune

Nel caso di interventi sulle Sode Stradali a cura del Comune, questo, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità del servizio gestite da Infratel, informerà Infratel, che assumerà i necessari provvedimenti (eventualmente a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza dell'infrastruttura nel più breve tempo possibile.

7 Durata della convenzione

Le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della infrastruttura di Infratel, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione, spostamento delle relative infrastrutture da parte di Infratel saranno quelle descritte nella presente Convenzione per un periodo di 5 (cinque) anni a partire dalla data di stipula della Convenzione stessa con riferimento alla costruzione della rete ed alle modifiche della stessa e per un periodo di 20 (venti) anni per la relativa manutenzione.

8 Autorizzazione alla comunicazione di informazioni e dati

Fatti salvi i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente e dalle presenti linee di indirizzo, per tutta la durata della Convenzione e per un periodo di 7 anni successivo alla risoluzione della Convenzione, ciascuna Parte manterrà riservate le informazioni o i dati, inerenti la Convenzione, forniti dalla altra Parte, a condizione che siano contrassegnati da diciture che lo identifichino espressamente come «confidenziali» o «riservate» o che siano di natura intrinsecamente riservata (come ad esempio le informazioni relative ai costi). Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno nei seguenti casi:

- le dette informazioni riservate sono già in possesso dell'altra Parte, senza che questa abbia alcun obbligo di tutela della riservatezza delle stesse;
- le dette informazioni saranno o divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo dell'altra Parte;
- saranno ricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senza violazione dell'obbligo di riservatezza;
- saranno sviluppate autonomamente senza l'utilizzo delle informazioni riservate che siano state fornite.

9 Ulteriori disposizioni

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme vigenti in materia.

Per la Regione Siciliana

Per il Comune

Per i fratelli

.....